

Il presente modello deve essere compilato non appena rilasciata la licenza di costruzione e trasmesso all'Ufficio Provinciale di Statistica entro il giorno 3 del mese successivo a quello del rilascio della licenza.

Denominazione e N. distintivo da apporre con il timbro	
Comune	
Provincia	

Riservato ISTAT	
1	



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

OPERE PROGETTATE

"L'unita' statistica" di rilevazione e' costituita dall'opera progettata rappresentata sia da un fabbricato sia da una parte di esso.

Il presente modello, pertanto, e' destinato alla rilevazione di un solo fabbricato o parte di esso.

Per "opera progettata" deve intendersi, ai fini della rilevazione, l'opera per la quale e' stata rilasciata la licenza di costruzione.

Chicca - Tivoli - lett. 18502 del 29-9-78 (700.000)

Licenza di costruzione n.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

del

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

(mese)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

(anno)

intestata

al Sig.

alla Ditta

PIANTINI

MAJRO & FILIPPO

per

1 ☐ la nuova costruzione2 ☒ l'ampliamentodi un fabbricato 1 ☒ residenziale2 ☐ non residenzialedi m³

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

(compreso l'intervento)

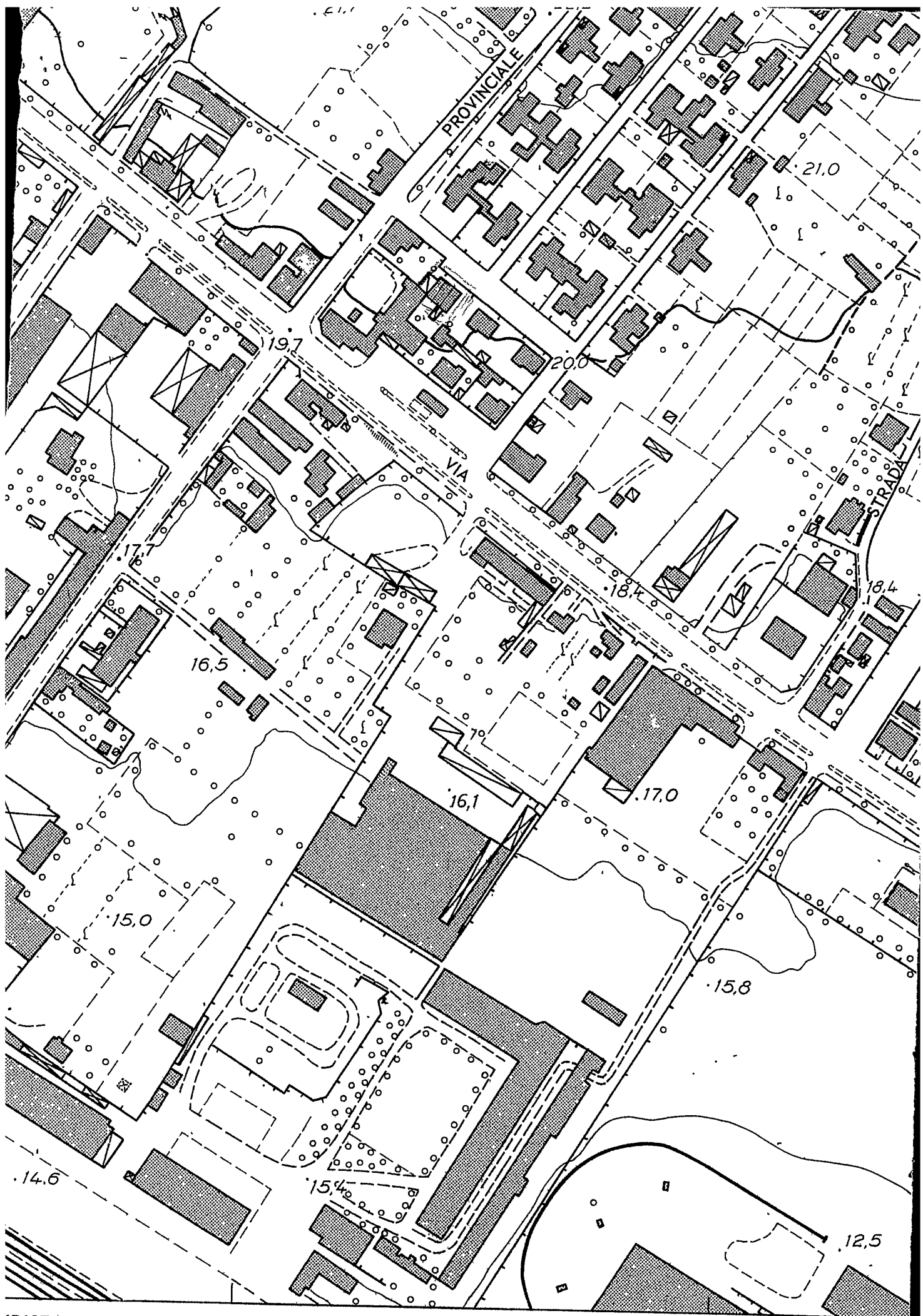
VIA PONTINA NAZZANO

 Timbro del
Comune

Firma del compilatore

Data

4/7/79



IDISTANZA m 2

PIANINI B 2 no
NAZZANO



COMUNE DI CARRARA

Prot. N. Alleg. N.

Risposta a N.

del

Carrara, 4/5/79

OGGETTO: Contributo commisurato al costo di costruzione

ALLA RAGIONERIA COMUNALE

SEDE

Fabbricato uso Abdipino sito a Abdipino

Via Pentivie mapp. 5355 f.° 70

Proprietà Piccini Mauro

residente in Abdipino Via Pentivie

IMPORTO ALIQUOTA 30°/° £

IMPORTO ALIQUOTA 60°/° £ 573.200

IMPORTO ALIQUOTA 100°/° £

TOTALE

£ 573.200

Il Funzionario incaricato



COMUNE DI CARRARA

Prot. N. Alleg. N.

Risposta a N.

del
Carrara, 4/5/77

Carrara, 4/5/77

OGGETTO: Contributo opere di urbanizzazione.

ALLA RAGIONERIA COMUNALE

SEDE

civile abitazione

Fabbricato uso commerciale

sito a Uoffeno

industriale

Via Pontino

mapp. 5355

f° 70

Proprietà Piccini Rouvo

Residente in Uoffeno

Via Pontino

Importo URB. PRIMARIA £

Importo URB. SECONDARIA £

Importo TOTALE URBANIZ. £ 1.869.280

Eventuali scomputi £

TOTALE

£ 1.869.280

Pagamento rateale semestrale in n° 4 rate costanti di

£ 467.320

garantite con fideiussione del

19/4/77

n° 23

Il funzionario incaricato



COMUNE DI CARRARA

25055/1951

Prot. N. Alleg. N.

Risposta a N.

del

Carrara, 3. Novembre 1978

OGGETTO: **Trasmissione progetto.-**

AL CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE

APUANA

Palazzo Ducale

M A S S A

Per il parere di competenza, si trasmette il progetto del Sig. Pianini Bruno residente a Nazzano Via Pontinia per la sopraelevazione del fabbricato stesso.-

IL SINDACO

Gianni Alfaioli

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO DI

post. 250^{ss} / 15.1

Carrara, li 28/5/79

Si invita il Sig. Pierini Monzo

a presentarsi al più presto a questo Ufficio per affari che lo riguardano

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

RITIRO CONCESSIONE EDILIZIA PREVIO PA-
GAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE E
COSTO DI COSTRUZIONE.





COMUNE DI CARRARA

IL SINDACO

Vista la concessione edilizia n° 138 datata 6 giugno 1979 rilasciata ai Sigg.ri PIANTINI Mauro e Filippo per la sopraelevazione di un edificio di civile abitazione in Nazzano via Pontinia;

Rilevato che in data 23/10/1979 da personale dipendente è stato accertato che i lavori edilizi sono giunti allo stato di completamento con la realizzazione di impianto termico, senza che fossero stati presentati il "progetto relativo alla installazione dell'impianto termico", nonchè il "progetto esecutivo e la documentazione concernente l'isolamento termico dell'edificio", in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 I° comma legge 30/4/1976 n°373;

Ritenuto che nella fattispecie sia applicabile alle due infrazioni rispettivamente il disposto di cui all'art. 19 e all'art. 17 comma VII della citata legge n° 373, fatte salve le sanzioni di cui all'art. 18;

Sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario ordinare da una parte la sospensione dei lavori e la realizzazione dell'impianto termico, dall'altra ingiungere agli interessati - attesa la possibilità tecnica - di apportare le modifiche alle strutture murarie intese ad adeguare l'edificio stesso alle caratteristiche di isolamento termico previste dalle disposizioni di legge in materia;

Visti gli artt. 17-18-19 della legge 30 aprile 1976;

O R D I N A

- ai Sigg.ri PIANINI Mauro e Filippo, committenti, titolari della concessione edilizia, domiciliati in Nazzano via Pontinia 5

LA IMMEDIATA SOSPENSIONE DEI LAVORI

- fissando il termine di 30 giorni per la regolarizzazione dello impianto termico, previa presentazione di progetto con gli elaborati di cui all'art. 14 del Regolamento e preavvisandoli che, in



COMUNE DI CARRARA

- 2 -

caso di inadempienza, si procederà a norma dell'art. 19, comma I, della legge suddetta;

II. DISCIPLINE

- le modifiche alle opere già eseguite in modo tale da adeguare lo edificio alle caratteristiche di isolamento termico previste dalla legge e dal regolamento sopracitato, previa presentazione della documentazione di cui all'art. 19 Regolamento.

L'Ufficio Tecnico Comunale curerà l'osservanza della presente ordinanza da parte dei destinatari.

30 OTT. 1979

IL SINDACO

Giuseppe Alfani



SPETT. COMANDO V.V. F.F.

MASSA-CARRARA

OGGETTO: Relazione tecnica relativa al
fabbricato di proprietà del sig;
Pianini Bruno.

Il sottoscritto geom. Gianfranchi Giuseppe,
in qualità di progettista delle opere di sopraelevazione del fabbricato
di proprietà del sng. Pianini Bruno, sito a Nazzano (Avenza) allo scopo
di ottenere il necessario nulla-osta presenta a Codesto spett. Comando
la relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire.

Trattasi di modesta sopraelevazione di una
Fabbricato esistente ad un solo piano terra, sopraelevazione consistente
in due camere e un servizio, con realizzazione di una scala per accedere
dal piano terra al piano rprimo in progetto.

La struttura portante di detto manufatto,
verrà realizzata in mattoni doppi UNI su due file, formanti intercapedine
con lastre di celenite nella medesima, onde assicurare un ottimo
isolamento termo-acustico; i solai in laterizio armato, avranno chiusure
pure in laterizio, con caldana collaborante in cemento. La copertura
verrà relaizzata con travetti in cemento (tipo varese) tavelloni e manto
in tegole olandesi.

Il fabbricato in oggetto non è munito di ~~impe~~
impianto termico centralizzato; tuttavia saranno ^{nuove} poste in opera caldaiette
singole, alimentate agas di rete, di poentzialità inferiore a 30.000.=
Kcal/H, realizzata in conformità a quanto previsto dalle norme di cui al
D.M. del 7/6/1973.

IL PROPRIETARIO

Pianini Bruno

IL TECNICO

[Firma]

COMANDO P. V. V. F. F. - MASSA-CARRARA
NULLA OSTA DAL PUNTO DI VISTA DILLA PREVENZIONE, INCENDI. ESENTE DA CONTROLLO VV. F. A LAVORI ULTIMATI.
IL COMANDANTE
<i>[Firma]</i>
Massa, 5 APR 1979

COMANDO P. V. V. F. F. - MASSA-CARRARA
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI
N. di prot. 1020
Data 5 APR 1979
Comune Camore
Pratica n. 31/E

SPETT. COMANDO V.V. F.F.

MASSA-CARRARA

OGGETTO: Relazione tecnica relativa al
fabbricato di proprietà del sig;
Pianini Bruno.

Il sottoscritto geom. Gianfranchi Giuseppe, in qualità di progettista delle opere di sopraelevazione del fabbricato di proprietà del sig. Pianini Bruno, sito a Nazzano (Avenza) allo scopo di ottenere il necessario nulla-osta presenta a Codesto spett. Comando la relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire.

Trattasi di modesta sopraelevazione di una Fabbricato esistente ad un solo piano terra, sopraelevazione consistente in due camere e un servizio, con realizzazione di una scala per accedere dal piano terra al piano rprimo in progetto.

La struttura portante di detto manufatto, verrà realizzata in mattoni doppi UNI su due file, formanti intercapedine con lastre di celenite nella medesima, onde assicurare un ottimo isolamento termo-acustico; i solai in laterizio armato, avranno chiusure pure in laterizio, con caldana collaborante in cemento. La copertura verrà relaizzata con travetti in cemento (tipo varese) tavelloni e manto in tegole olandesi.

Il fabbricato in oggetto non è munito di ~~impi~~ impianto termico centralizzato; tuttavia saranno ^{unw}poste in opera caldaie singole, alimentate agas di rete, di poetnzialità inferiore a 30.000.= Kcal/H, realizzate in conformità a quanto previsto dalle norme di cui al D.M. del 7/6/1973.

IL PROPRIETARIO

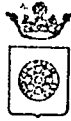
Pianini Bruno

IL TECNICO

flu

COM. R. O. P. V. V. F. F. - MASSA-CARRARA
NULLA OSTA DAL PUNTO DI VISTA DILLA PREVENZIONE INCENDI. ESENTE DA CONTROLLO VV. F. A LAVORI ULTIMATI.
IL COMANDANTE
<i>[Signature]</i>
Massa, 5 APR 1979

COMANDO PRU V. F. F. - MASSA CARRARA
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI
N. di prot. 1040
Data 5 APR 1979
Comune Camma
Pratica n. 31/E



COMUNE DI CARRARA

I L S I N D A C O

Vista la concessione edilizia n° 138 datata 6 giugno 1979, rilasciata ai Sigg.ri PIANINI Mauro e Filippo per la sopraelevazione di un edificio di civile abitazione in Nazzano via Pontinia;

Rilevato che in data 23/10/1979 da personale dipendente è stato accertato che i lavori edilizi sono giunti allo stato di completamento con la realizzazione di impianto termico, senza che fossero stati presentati il "progetto relativo alla installazione dell'impianto termico", nonchè il "progetto esecutivo e la documentazione concernente l'isolamento termico dell'edificio"; in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 I° comma legge 30/4/1976 n°373;

Ritenuto che nella fattispecie sia applicabile alle due infrazioni rispettivamente il disposto di cui all'art. 19 e all'art. 17 comma VII della citata legge n° 373, fatte salve le sanzioni di cui all'art. 18;

Sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario ordinare da una parte la sospensione dei lavori e la realizzazione dell'impianto termico, dall'altra ingiungere agli interessati - attesa la possibilità tecnica - di apportare le modifiche alle strutture murarie intese ad adeguare l'edificio stesso alle caratteristiche di isolamento termico previste dalle disposizioni di legge in materia;

Visti gli artt. 17-18-19 della legge 30 aprile 1976;

O R D I N A

- ai Sigg.ri PIANINI Mauro e Filippo, committenti, titolari della concessione edilizia, domiciliati in Nazzano via Pontinia 5

LA IMMEDIATA SOSPENSIONE DEI LAVORI

- fissando il termine di 30 giorni per la regolarizzazione dello impianto termico, previa presentazione di progetto con gli elaborati di cui all'art. 14 del Regolamento e preavvisandoli che, in



COMUNE DI CARRARA

- 2 -

caso di inadempienza, si procederà a norma dell'art. 19, comma I, della legge suddetta;

DI ESEGUIRE

- le modifiche alle opere già eseguite in modo tale da adeguare lo edificio alle caratteristiche di isolamento termico previste dalla legge e dal regolamento sopracitato, previa presentazione della documentazione di cui all'art. 19 Regolamento.

L'Ufficio Tecnico Comunale curerà l'osservanza della presente ordinanza da parte dei destinatari.

30 OTT. 1979



IL SINDACO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

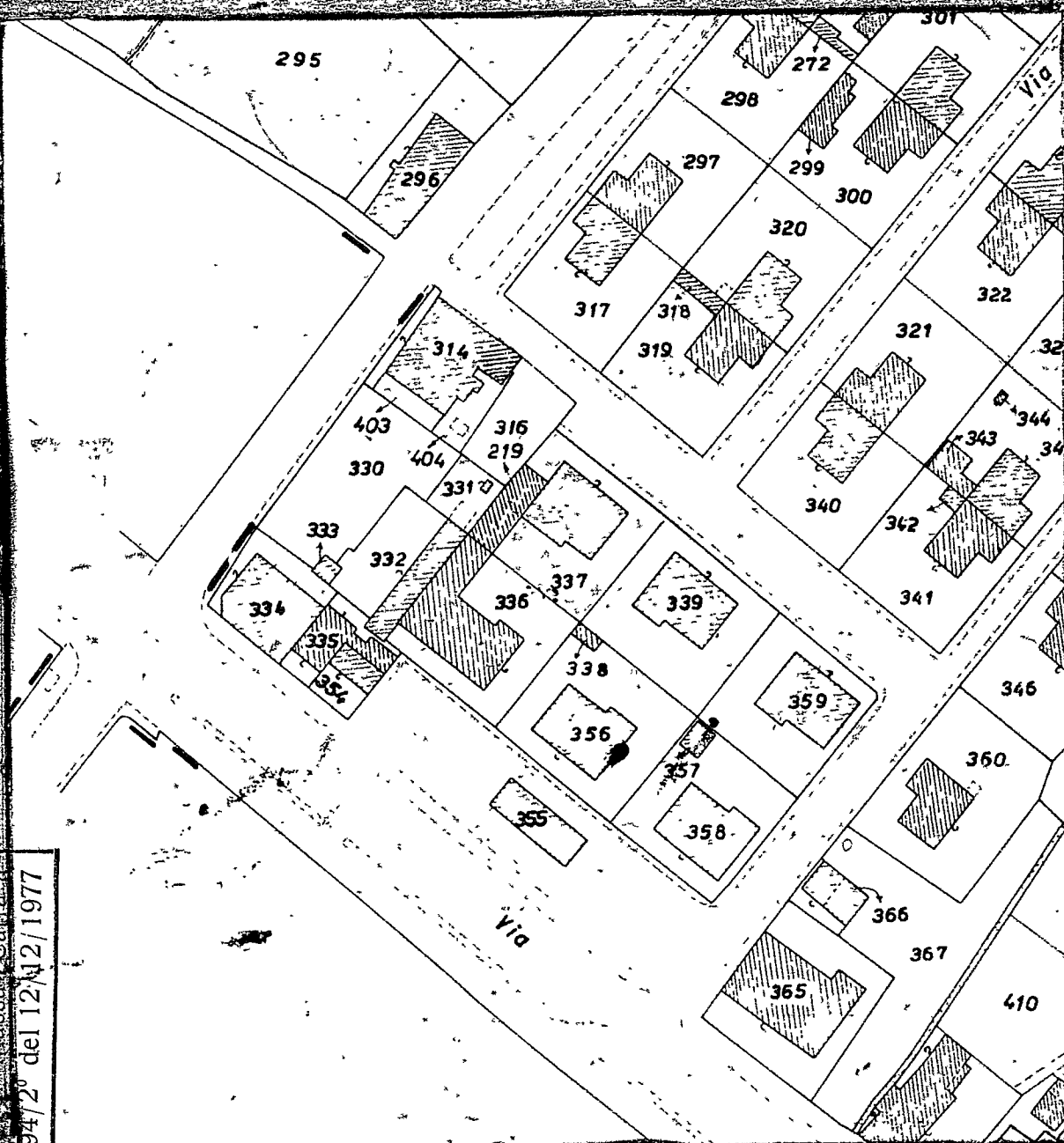
UFFICIO TECNICO ERARIALE

SEZIONE AUTONOMA

MASSA CARRARA

COMUNE DI CARRARA

SEZ. 75



Imposta di registro assolta in
modo virtuale. Autorizza-
zione di licenza di piazza di
Finanza di Massa Carrara
N.° 94/2° del 12/12/1977

FOLIO N° 75

SCALA 1:1000

DEL PRESENTE ESTRATTO DI MAPPA SI AUTENTICANO I MAPPAI N.° 337

20937 mod. B

IMPOSTE ERARIALI L. 1900

Imposta di registro L. 100

Tassa L. 100

TOTALE L. 2000

sig. GIANFRANCHI

28 SET 1978



LEGGE 28 gennaio 1977, n. 10.
Determinazione del costo di costruzione.

PROSPETTO
(art. 11)

TABELLA 1 - Incremento per superficie utile abitabile (art. 5)

Classi di superficie (mq)	Alloggi (n)	Superficie utile abitabile (mq)	Rapporto rispetto al totale Su	% Incremento (Art. 5)	% Incremento per classi di superficie
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) : Su	(5)	(6) = (4) x (5)
≤ 95 ...				0	
> 95 → 110	99,44 / 44,20	99,44 / 44,20	1	5	5
> 110 → 130				15	
> 130 → 160				30	
> 160				50	

SOMMA →

5

TABELLA 2 - Superfici per servizi e accessori relativi alla parte residenziale (art. 2).

DESTINAZIONI	Superficie netta di servizi e accessori (mq)
(7)	(8)
a Cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze	/
b Autorimesse □ singola □ collettive	/
c Androni d'ingresso e porticati liberi	/
d Logge e balconi	/
Snr	

$$\frac{Snr}{Su} \times 100 = \dots \%$$

TABELLA 3 - Incremento per servizi ed accessori relativi alla parte residenziale (art. 6)

Intervalli di variabilità del rapporto percentuale $\frac{Snr}{Su} \times 100$	Ipotesi che ricorre	% Incremento
(9)	(10)	(11)
≤ 50	☒	0
> 50 → 75	☐	10
> 75 → 100	☐	20
> 100	☐	30

SUPERFICI RESIDENZIALI E RELATIVI SERVIZI ED ACCESSORI

Sigla	Denominazione	Superficie (mq)
(17)	(18)	(19)
1 Su (art. 3)	Superficie utile abitabile	44,20
2 Snr (art. 2)	Superficie netta non residenziale	/
3 60% Snr	Superficie ragguagliata	/
4 = 1+3 Sc (art. 2)	Superficie complessiva	44,20

SUPERFICI PER ATTIVITÀ TURISTICHE COMMERCIALI E DIREZIONALI E RELATIVI ACCESSORI

Sigla	Denominazione	Superficie (mq)
(20)	(21)	(22)
1 Sn (art. 9)	Superficie netta non residenziale	
2 Sa (art. 9)	Superficie accessori	
3 60% Sa	Superficie ragguagliata	
4 = 1+3 St (art. 9)	Superficie totale non residenziale	

TABELLA 4 - Incremento per particolari caratteristiche (art. 7)

Numero di caratteristiche	Ipotesi che ricorre	% Incremento
(12)	(13)	(14)
0	☒	0
1	☐	10
2	☐	20
3	☐	30
4	☐	40
5	☐	50

TOTALE INCREMENTI
 $I = I_1 + I_2 + I_3$

0

Classe edificio	% Maggiorazione
(15)	(16)
I	M

A - Costo massimo a mq dell'edilizia agevolata L/mq

B - Costo a mq di costruzione pari all'85% di A L/mq

C - Costo a mq di costruzione maggiorato $B \times \left(1 + \frac{M}{100}\right)$ L/mq

D - Costo di costruzione dell'edificio $(Sc + St) \times C$ L

A

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI MASSA E CARRARA
SEDE IN CARRARA

ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 12/6/1963

L'anno Milleenovecentosessantatre il giorno dodici del mese di giugno alle ore 16,30, presso la Sede dell'Istituto, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente per l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno e comunicato regolarmente ai singoli componenti il Consiglio ed ai Sindaci Revisori, con nota n°3240 del 7 Giugno 1963.

Sono presenti: Comm. Rag. Antonio Pennucci Presidente; Avv. Vittorio Miniero Consigliere; Dott. Carlo Caleo Consigliere; Dott. Sinvio Inghirami Consigliere; Sig. Mauro Borgioli Consigliere; Sig. Leo Biggi Consigliere; Cav. Ferruccio Cordoni Consigliere. Assenti Il Vice Presidente Dott. Avv. Giuseppe Del Medico ed il Consigliere Sig. Ernesto Tramontana. Partecipa alla seduta il Rag. Dino Casoli, Sindaco Revisore.

Funge da Segretario della Seduta il Dott. Vito Pincione, Direttore Generale dell'Istituto.

Il Presidente, constatata ai sensi dell'art. 13 dello Statuto la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 16,30.

Si passa all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1)- approvazione verbale seduta precedente.
- 2)- applicazione D.P.R. 17/1/1959 n° 2 e legge 27/4/1962 n°231:
 - a) approvazione schema di contratto per l'assegnazione alloggi con patto di futura vendita.
 - b) approvazione schema di contratto della vendita di alloggi con pagamento del prezzo per contanti.
 - c) autorizzazione al Presidente ad intervenire nei contratti di cui sopra.
 - d) approvazione schema di regolamento per la disciplina dell'inquilinato degli alloggi assegnati con patto di futura vendita.
 - e) approvazione schema di regolamento di condominio.

OMISSIS

- 2)- APPLICAZIONE D.P.R. 17/1/1959 n° 2 e LEGGE 27/4/1962 n°231:

- a) Approvazione schema di contratto per l'assegnazione di alloggi con patto di futura vendita.

OMISSIS

- b) Approvazione schema di contratto per la vendita di alloggi con pagamento del prezzo a contanti.

OMISSIS

- c) Autorizzazione al Presidente ad intervenire nei contratti di cui sopra.

Il Consiglio, autorizza il Presidente dell'Istituto, e pro-

L'appartamento e gli accessori vengono assegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza l'obbligo da parte dell'Istituto di ulteriori opere di ultimazione e migliorie.

L'assegnatario dichiara di avere perfetta conoscenza di detto stato di fatto e di diritto e di accettare, pertanto, l'immobile come sopra assegnato, con tutte le servitù attive e passive tanto apparenti quanto non apparenti e nello stato, modo e condizioni in cui si trova senza veruna garanzia per vizi occulti.

Art. 2

La presente assegnazione, con patto di futura vendita, è fatta ed accettata per il prezzo di L. **1.635.270.-**

(~~un milione seicento e cinquantacinquemila e 270~~) **Regionale** quale risulta dal valore venale definitivamente stabilito dalla Commissione di cui agli art. 6 e 7 del D.P.R. 17.1.1959 n. 2 ridotto del **33,75** %

a norma dell'art. 6 del citato decreto n. 2 modificato dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 27.4.1962 n. 231.

Detto prezzo dovrà essere pagato in n. **240** rate mensili costanti posticipate di L. **10.690.-** (~~dieci e sessi centesimi~~) quali risultano dall'applicazione del tasso annuo del 5%.

L'assegnatario potrà in qualsiasi momento provvedere al pagamento in unica soluzione della quota capitale ancora non corrisposta.

La prima rata dovrà essere versata entro e non oltre la fine del mese di **Gennaio 1964**

Questo primo versamento ed i versamenti successivi dovranno essere effettuati unicamente sul c/c postale n. **227115** intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Massa e Carrara. Il predetto Istituto provvederà ai versamenti, a mezzo postagiro, a favore del conto corrente postale 1/10179 intestato a: "Cassiere Cassa Depositi e Prestiti - Tesoriere Centrale dello Stato - Ricavato cessione case popolari".

Sulle rate mensili non puntualmente corrisposte entro e non oltre la fine di ciascun mese, saranno dovuti dall'assegnatario gli interessi di mora, da liquidarsi a cura dell'Istituto ai sensi dell'art. 1224 C.C., nella misura del 5% annuo a far tempo dal primo mese successivo a quello di scadenza della rata.

La mancata corresponsione di sei mensilità consecutive importa la decadenza dal diritto al trasferimento della proprietà.

Tuttavia entro i tre mesi successivi, l'assegnatario può sanare la morosità, nel qual caso è reintegrato nel suo originario diritto.

L'assegnatario decaduto ha diritto alla restituzione delle somme versate, eccettuato quanto avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto e per interessi moratori, e salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni eventuali arrecati all'appartamento ed allo stabile.

L'affitto dell'alloggio sarà calcolato sulla base dell'affitto annuale attualmente corrisposto dall'assegnatario, e cioè L. **43.200.-** (~~quarantatremiladuecento~~) maggiorato o diminuito a seconda dell'andamento dei canoni degli alloggi similari dello stesso fabbricato o dello stesso gruppo di fabbricati.

Il diritto alla restituzione non è produttivo di interessi per l'assegnatario e maturerà per esso solamente dopo che il Ministero dei LL.PP. avrà approvato il conto relativo e dopo che il relativo titolo di spesa sarà stato autorizzato ed emesso nelle debite forme di legge.

Art. 3

Il trasferimento della proprietà dell'alloggio avverrà, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 17.1.1959 n. 2, quando il prezzo di cui all'art. 2 del presente contratto sia stato integralmente pagato; al verificarsi della predetta condizione si farà luogo alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita.

Il trasferimento della proprietà dell'alloggio e degli accessori avverrà nelle condizioni di fatto, di diritto e di manutenzione in cui essi risulteranno alla data di stipulazione dell'atto di compravendita di cui sopra.

Nulla potrà eccepirsi da parte dell'assegnatario e suoi successori ed aventi causa, nei confronti dell'Istituto, relativamente alle condizioni di stabilità, di conservazione e manutenzione dell'alloggio, dell'intero stabile, degli impianti e servizi tutti e di quant'altro oggetto del contratto odierno, anche se fossero del tutto diversi dallo stato attuale.

Art. 4

Il Sig. **Platini Bruno** dichiara di aver preso cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio assegnato, epperò di esonerare, come di fatto esonerà, l'Istituto dal produrre la legale documentazione.

L'Istituto dichiara alla propria volta che l'appartamento è da ritenersi esente dall'imposta sul patrimonio e che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, gode della esenzione dell'imposta sui fabbricati fino al **31/12/1965**

CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE CON PATTO DI FUTURA VENDITA **AI SENSI DEL D.P.R. 17.1.1959 N. 2 E DELLA LEGGE 27.4.1962 N. 231** **di alloggio costruito col Concorso o contributo dello Stato.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecento sessantatré il giorno 13 del mese di Dicembre

in Carrara nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Massa e Carrara via Roma 30, Carrara, innanzi a me Dott. Vito Pincione, nato a S. Vito Chietino il 1-3-1908, Direttore Generale dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Massa e Carrara, delegato alla stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa in ordine agli artt. 151 e 153 del T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 28.4.1938 n. 1165 richiamati in vigore dall'art. 8 della legge 27.4.1962 n. 408, come da ordinanza presidenziale n. 121 in data 10-7-1963 sono personalmente comparsi:

Il Sig. Ciavanni Iazzoni il quale agisce ed interviene in questo atto unicamente nella sua qualità di Presidente *pro-tempore* e di legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Massa e Carrara che nel presente atto potrà essere indicato con la dizione di « Istituto », a ciò regolarmente e debitamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione del detto Istituto con deliberazione in data 12-6-1963 che si allega al presente contratto sotto la lettera A) ed il Sig. Pianini Bruno nato a Carrara il 31/3/1902 e domiciliato in Carrara - loc. Mazzano il quale conferma di essere in possesso dei requisiti prescritti per gli assegnatari di case popolari ed economiche.

Detti Signori comparenti, maggiori di età, della cui identità personale sono certo, rinunciano di comune accordo e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di far constare per atto pubblico quanto appresso:

Art. 1

Ai sensi, per gli effetti e sotto la disciplina della legge 21.3.1958 n. 447, del Decreto del Presidente della Repubblica 17.1.1959 n. 2, e della legge 27.4.1962 n. 231, l'Istituto, come sopra rappresentato, assegna con promessa di vendita al Sig. Pianini Bruno che accetta per sé, suoi successori ed aventi causa, l'alloggio sito nel fabbricato posto in Carrara - loc. Mazzano via Pontinia n. 5 lotto 1 piano 1 ed ivi distinto col numero int. 1 composto da 4 vani oltre 2 servizi (6 vani loggii)

dotato di uno scantinato identificato col n. 1 (bis) nonché di un appezzamento di terreno avente superficie di mq. 415 comprensivo dell'area occupata dal fabbricato identificato col n. 1 per uso in proprietà pro quota e fuso in comune delle cose indivise.

Detto fabbricato confina a Nord con Via Pontinia, ad est con il fabb. napp. 5356 di proprietà dell'Istituto, a Sud con il fabb. napp. 5358 di proprietà della Andrea, ad Ovest con la proprietà Eredi Capovani Primo e l'alloggio oggetto del presente atto con

L'alloggio, lo scantinato ed il terreno di pertinenza sono indicati in tinta rossa nei disegni che, firmati dalle parti, vengono allegati al presente atto sotto la lettera « B » (planimetria del terreno e pianta del fabbricato) e sotto la lettera « C » (pianta dell'alloggio e dello scantinato) mentre le parti indivise sono indicate in tinta verde negli stessi allegati.

Lo stesso fabbricato è segnato in catasto in testa a Istituto Autonomo Case Popolari di Massa e Carrara mappa 592C 2°70 Comune Carrara col n. 5355

ovvero, se del caso, « il detto fabbricato non è ancora allibrato in catasto e l'area su cui insiste è indicata nel catasto terreni alla mappa corrispondente al col n. 5105 R.G.E.V. »

Tenuto conto della situazione, dell'esposizione e delle altre caratteristiche, si conviene che competono al detto appartamento e accessori n. 1 millesimi sul totale di quelli attribuiti al complesso degli alloggi e rispettivi accessori del fabbricato citato in premessa.

tempore il Comm. Rag. Antonio Pennucci, ad intervenire, quale Legale Rappresentante dell'Istituto, nella stipulazione dei contratti di cui sopra, che saranno redatti in forma pubblico-amministrativa e ricevuti dal Direttore Generale dell'Istituto, quale Funzionario Rogante del nostro Ente, a norma degli articoli 151 e 153 del Testo Unico 28 Aprile 1938 n°1165.

OMISSIS

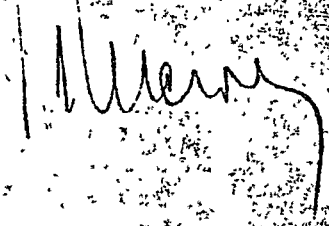
Alle ore 20,45, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e non avendo nessuno dei presenti chiesta la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Vito PINCIONE

IL PRESIDENTE
F.to Comm. Rag. Antonio PENNUCCI

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Carrara li 6/11/1963

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vito Pincione)



F.to Pincione Bruno
F.to Giovanni Mazzoni
F.to Vito Pincione

IN SANATORIA

Murchi
29/10/79

COMUNE DI CARRARA UFFICIO URBANISTICA Protocollo N. <u>2373</u> Data <u>29 OTT. 1979</u>

n.	anno <u>1979</u>
tagliandi <u>385</u>	

Carrara

29 OTT 1979

ALL'UFFICIO URBANISTICA DEL COMUNE DI CARRARA

Il sottoscritto PIANINI MAURO e FILIPPO residente a
VAZZANO Via LABRIOLA n. 5
titolare della CONCESSIONE n. 138 datata 6-6-79,
per la costruzione di un fabbricato ubicato in Via LABRIOLA
località VAZZANO, con la presente

RICHIEDE

a norma dell'art. 17 del R.E.C. sopralluogo da parte di codesto ufficio per definire gli allineamenti e concedere nulla osta per l'inizio dei lavori previo versamento della quota per diritti d'ufficio.

Distintamente

Il Titolare della Concessione

Pianini Mauro
Pianini Filippo

ANNOTAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO

Il versamento è stato effettuato il giorno 26/10/1979 con bolletta
n. 11672 ed il sopralluogo per l'allineamento è stato eseguito il giorno
..... alle ore da parte del
..... (nome e cognome del funzionario).

Lettera di conferma del G.C. n. del

Consegna del certificato da parte di

Il Funzionario

PIBBINI FILIPPO u CIRRAA
PROPRIETARIO PIBBINI MAURO nato a u
il residente a Casone (Napoli)
Via L. de n. 5

DIRETTORE DEI LAVORI P. P. P. nato a Casone
il 6/10/39 residente a Merino di Casone
Via A. Maffei n. 57

TITOLARE IMPRESA u e concetti nato a
il residente a
Via n.

Il presente allineamento è stato condotto sulla scorta delle linee di confine e di proprietà dichiarate sul posto dai titolari della concessione e dal Direttore dei Lavori e delle quali i medesimi si dicono garanti, ed eseguito nell'intento di rispettare in modo esatto le linee di progetto di cui alla concessione, intendendosi questo allineamento strettamente conforme alla medesima — salvo contestazioni che debbono essere avanzate e chiarite all'atto dell'allineamento stesso prima dell'ottenimento del nulla osta di inizio lavori — rimanendo tuttavia impegnati sia i titolari della concessione che il Direttore dei Lavori che l'Assuntore dei Lavori al rispetto della concessione nei confronti della quale essi sono sempre responsabili ai sensi dell'art. 31 della legge 17-8-1942 n. 1150 e successive modifiche.

Il Titolare della Concessione

P. P. P.
P. P. P.

L'Assuntore dei Lavori

Il Direttore dei Lavori

P. P. P.

Il Tecnico Comunale



Carrara

..... mapp. f^o

Via n.

Vista la nomina:

Via n.

Impresa titolare residente a

Via n.

Il tecnico comunale recatosi sul posto, ha constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono.

This image shows a completely blank white page enclosed by a thick black rectangular border. There are no markings, text, or illustrations on the page surface.

Pine - 1/2 lb.

L'Impresa

.....

.....

.....



Carrara

..... mapp. f°

Via n.

Vista la nomina:

Via n.

Impresa titolare residente a

Via n.

Il tecnico comunale recatosi sul posto, ha constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono.

Power then
Pier John

Il Direttore dei Lavori

L'Impresa

.....



COMUNE DI CARRARA
SEZIONE URBANISTICA

Rif. richiesta del

Carrara

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in
..... mapp. f°

del Sig. residente a

Via n.

Tracciate le fondazioni il proprietario chiede all'Ufficio la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto.

Vista la nomina:

Direttore dei Lavori residente a

Via n.

iscritto all'Ordine/Collegio n. d'ordine

Impresa titolare residente a

Via n.

Il tecnico comunale recatosi sul posto, ha constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono.

[Signature]
Il Proprietario

[Signature]
Il Direttore dei Lavori

[Signature]
L'Impresa

Il Tecnico Comunale

.....

Il Capo Sezione

.....

L'Ingegnere Capo

.....

26.03.79



Muschi
22/11/79

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO ANAGRAFE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI DELLO
ART. 4 LEGGE 4-1-1968 n° 15

Il sottoscritto Pirommi Mauro nato a Carrara
il 28-9-1935 abitante in via Labrolo n° 5
località Carrara dichiara sotto la sua personale responsabilità
quanto segue :

in qualità di proprietario del fabbricato
sito in Carrara via Labrolo 5 dichiara di avere
dato inizio ai lavori per la soprallevezione del
fabbricato medesimo in data 7-gosto 1979

CC. MUNE DI CARRARA	
UFFICIO ANAGRAFE	
Protocollo N. <u>2679</u>	
Data <u>22 NOV</u> 1979	



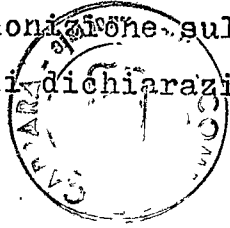
Carrara, li 20 1979
In carta libera per uso

IN FEDE
Pirommi Mauro

COMUNE DI CARRARA

Attesto che la dichiarazione di cui sopra è stata resa e sotto-
scritta alla mia presenza dal Sig. Pirommi Mauro
documento di riconoscimento Conoscenza personale
del / previa ammonizione sulla responsabilità penale cui
potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Carrara, li 20 1979



IL FUNZIONARIO INCAPICATO:
Franco Ferrari
(Franco Ferrari)



COMUNE DI CARRARA

Oggetto : Richiesta concessione edilizia.-

Prot. n° 25055 / 1951

Carrara, 6/6/79

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG. PIANINI MAURO

PIANINI FILIPPO

via Pontinia

Nazzano-Carrara

Mi prego informarla che in data 4 Giugno 1979 è stata rilasciata la concessione edilizia da Lei richiesta per Sopraelevazione del fabbricato

a Nazzano Via Pontinia

e che dalla data del ricevimento della presente decorre il termine di un anno previsto dall'art. 4 comma IV° della Legge 28/1/1977 n°10 per l'inizio dei lavori e di 3 anni di cui al punto 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n°248 del 20/1/1978 per l'ultimazione dei lavori.

La S.V. è invitata a volersi presentare, prima dell'inizio dei lavori, presso la Sezione Urbanistica del Comune per il ritiro dell'atto nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30.-

IL SINDACO

Forini Alfio

1979
RELAZIONE DI NOTIFICA - L'anno in cui avviene il

addì 6 del mese di giugno

lo sottoscritto a

e perché

Pierluigi Casella

nella sua

consegnandola a

FIRMA DEL CONSEGNAIARIO

IL MESE COMUN

Pierluigi Casella

Le Assicurazioni d'Italia

GRUPPO INA



s.p.a. cap. 10 miliardi interamente versato C.C.I.A.A. Roma
17867 iscritta al n. 651/23 del registro delle Soc. presso
la Canc. Comm. Trib. Roma/Direzione Generale Roma

Polizza cauzionale

(Testo approvato dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)

AGENZIA GENERALE di **CARRARA** /Zona **1** POLIZZA **23/42/132.123**
Rilasciata a richiesta **PIANINI MAURO**
(obbligat^o alla cauzione in seguito denominat^a **Contraente**); domiciliat^o a **CARRARA-Nazzano Via Pontinia 5**
Via **Pontinia** n. **5** in relazione alla garanzia più avanti specificata.
Sostituisce polizz. scad. il
Rinnova

Durata dal **19/4/1979** al **19/10/1980**

Delegataria **100** Quota Assitalia **100** % (per la coassicurazione vedasi allegato)

CONTEGGIO DEL PREMIO NETTO

Garanzia allo %

IMPORTI DA VERSARE ALLE SCADENZE

(per la coassicurazione vedasi allegato)

Rate	Premio netto	Accessori	Addizionale suppl.	Premio imponibile	Imposta (5%)	Totale
Premio iniziale in 19/4/79 al 19/10/80	=====	=====	=====	40.060=	2.000=	42.060= (*)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Eventuali supplementi annuali trimestrali (art. 1 - 2 - 3 - 4)						

Le Assicurazioni d'Italia

La Società LE ASSICURAZIONI D'ITALIA (in seguito denominata Società), in base alla proposta in data **19/4/79**
presentata da **PIANINI MAURO** (Contraente) ed alle dichiarazioni scritte in data **19/4/79**
della Ditta **PIANINI MAURO** (in seguito denominata Assicurato)
domiciliata in **CARRARA - Nazzano - Via Pontinia n. 5**
assicura alla Ditta medesima, alle condizioni generali e particolari che seguono, nei limiti della cauzione dovuta e fino a concorrenza
di L. **1.401.960=** (Lire **UNMILIONEQUATTROCENTOUNOMILANOVECENTOSESSANTA=====**), il risarcimento dei
danni diretti che le derivassero dal mancato adempimento degli obblighi e oneri assunti dal Contraente verso l'Assicurato
con **11 COMUNE DI CARRARA - Piazza 2 Giugno - 54033 CARRARA -**

La durata dell'assicurazione è stabilita in anni **1**, mesi **6**, giorni **=** (e cioè dal **19/4/1979** al **19/10/1980**)
e per tale durata il Contraente si impegna a pagare in via anticipata alla Società, presso la Direzione della medesima o presso
l'Agenzia sopraindicata, le rate di premio dell'importo sopra specificato.

L'importo di cui a (*) è stato versato a mani del sottoscritto oggi **23 APR 1979** alle ore **16**

ED INCARICATO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. - Delimitazione del rischio. — La presente assicurazione si riferisce esclusivamente alle inadempienze verificatesi dopo la stipulazione ed il perfezionamento della polizza ed entro i limiti di durata della polizza stessa, che siano giunte a conoscenza dell'Assicurato non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'ultimo periodo di assicurazione per il quale sia stato regolarmente corrisposto il premio; nei casi previsti dall'art. 10 i tre mesi decorrono dalla data di cessazione dell'assicurazione.

Non sono comprese nell'assicurazione, salvo espressa deroga nelle condizioni particolari, le penalità convenzionali.

Qualunque sia il numero delle inadempienze commesse dal Contraente nel periodo di durata della presente polizza, la Società non potrà essere tenuta a pagare, a titolo di indennizzo per il complesso delle inadempienze stesse, una somma maggiore di quella assicurata.

Art. 2. - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio. — La presente polizza non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è regolarmente firmata da tutte le parti e se la prima rata di premio, con accessori e tasse che ad ogni effetto formano parte integrante del premio, non sia stata versata alla Società; in caso diverso l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui dette condizioni sono state adempiute, ferma restando la scadenza indicata in premessa.

Per il pagamento delle rate successive alla prima è concesso il termine di 15 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio e delle spese, ferme restando le scadenze previste in premessa.

Fermi gli effetti del mancato pagamento della rata scaduta, la Società, trascorso il termine di cui sopra, ne darà avviso, con lettera raccomandata, all'Assicurato, il quale potrà provvedere direttamente al pagamento con le conseguenze previste nel comma precedente. Trascorsi 15 giorni da tale avviso senza che la rata di premio sia stata pagata, la Società ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, mediante lettera raccomandata indirizzata al Contraente e dandone avviso all'Assicurato, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Nessun rimborso dei premi scaduti è dovuto per l'anticipata estinzione delle obbligazioni a cui la presente assicurazione si riferisce.

Art. 3. - Perdite risarcibili. — L'importo di cui la Società garantisce il risarcimento all'Assicurato nei limiti di polizza è costituito dalle somme che risulteranno dovute dal Contraente all'Assicurato per i fatti di cui all'art. 1, al netto dell'importo delle altre garanzie eventualmente fornite, all'Assicurato dal Contraente o da terzi salvo il disposto dell'art. 5, e sotto deduzione:

a) dell'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso l'Assicurato;
b) dell'ammontare di eventuali recuperi effettuati dall'Assicurato prima della riscossione del risarcimento.

Qualora l'indennizzo dovuto dalla Società non copra interamente il danno oppure col credito per il quale è dovuto l'indennizzo coesistano altri crediti dell'Assicurato verso il Contraente, i quali abbiano la loro origine nel rapporto contrattuale di cui in premessa (esclusi peraltro i crediti per «star del credere» ed in genere per garanzie date dal Contraente sulla solvibilità di terzi), la deduzione da operarsi a sensi del precedente comma sarà effettuata in maniera che gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma stesso siano ripartiti tra l'Assicurato e la Società in ragione delle somme per cui ciascuno di essi sia esposto per i titoli suddetti.

Sono esclusi dal risarcimento i lucri mancati, gli interessi ed ogni danno indiretto.

Art. 4. - Obblighi in caso di sinistro. — L'Assicurato darà avviso alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni fatto che possa riguardare la garanzia prevista dalla presente polizza, entro tre giorni dalla conoscenza del fatto stesso, facendo seguire al più presto un rapporto contenente ogni altra notizia ed ogni elemento di prova.

L'Assicurato farà quanto è possibile per ridurre i danni e sarà tenuto a seguire le istruzioni della Società per le iniziative da assumere, anche in sede penale; in particolare dovrà, a richiesta della Società, costituirsi parte civile nei vari gradi di giudizio.

L'Assicurato non potrà addvenire a transazioni con il Contraente o chi per esso senza consenso scritto della Società; altrimenti perderà il diritto al risarcimento e sarà tenuto a rimborsare alla Società quanto avesse incassato a tale titolo.

Art. 5. - Assicurazione presso diversi assicuratori. — Ove coesistano più assicurazioni per gli stessi rischi, la Società sarà obbligata soltanto per un quota corrispondente al rapporto fra la somma da essa assicurata e la totalità delle somme di tutte le assicurazioni coesistenti.

Art. 6. - Liquidazione e pagamento del risarcimento. — La valutazione delle perdite verrà fatta d'accordo fra l'Assicurato e la Società; detta valutazione verrà comunicata nel termine di 5 giorni al Contraente dalla Società mediante lettera raccomandata e la Società, entro 30 giorni da tale comunicazione, verserà all'Assicurato l'importo del risarcimento.

Art. 7. - Diritto di surrogazione. — Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente polizza, la Società resta surrogata all'Assicurato in ogni diritto ed azione nei confronti del Contraente o di altri eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati, per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte per capitali ed interessi e di tutte le spese sostenute.

Ove la Società lo richieda, l'Assicurato è tenuto a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.

Art. 8. - Rivalsa - Anticipata liberazione della Società. — Il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, le somme da essa pagate per capitali e spese in dipendenza della presente polizza e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la Società.

Sono inoltre a carico del Contraente tutte le spese che la Società incontrerà per il recupero delle somme comunque versate in dipendenza della presente polizza.

La Società, anche prima di aver pagato il risarcimento, potrà agire contro il Contraente, perché questi le procuri la liberazione ovvero le presti le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di rivalsa, quando la Società stessa abbia ricevuto l'avviso di cui al primo comma dell'art. 4, oppure il Contraente abbia subito protesti cambiari, pignoramenti o sequestri, o quando il contratto fra l'Assicurato ed il Contraente sia stato risolto per il fatto di quest'ultimo.

Art. 9. - Ricuperi. — Il valore dei recuperi realizzati dopo il pagamento del risarcimento sarà ripartito tra l'Assicurato e la Società: per questa soltanto fino al rimborso della somma da essa pagata, con i criteri stabiliti al secondo comma dell'art. 3.

Art. 10. - Cessazione dell'assicurazione. — L'assicurazione cessa al momento nel quale è scoperta una delle inadempienze previste dall'art. 1 o nel quale è risolto, per qualsiasi motivo, il rapporto fra l'Assicurato ed il Contraente, indicato in premessa.

La Società conserva il diritto ai premi ed agli accessori scaduti.

Art. 11. - Imposte e tasse. — Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Sono a carico solidalmente dell'Assicurato e del Contraente le spese, le tasse e gli oneri fiscali per il pagamento degli indennizzi.

Art. 12. - Foro competente. — Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione della Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Tale fidejussione, Le Assicurazioni D'Italia, presta e costituisce con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'Art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Sig. PIANINI MAURO fino alla scadenza dell'ultima rata prevista.

Fermo il resto,=

Fatta in quattro esemplari ad un solo effetto, in CARRARA il 19/4/1979.



L'ASSICURATO
Pianini Mauro

L'ASSICURATO

Pianini Mauro

IL CONTRAENTE

Pianini Mauro

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali di assicurazione:

Artt. 1 e 2. — Validità e limitazione della garanzia.

Art. 4. — Decadenza del diritto di risarcimento in caso di transazione senza il consenso della Società.

Art. 8. — Rinuncia ad apporre eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento; facoltà della Società di richiedere l'anticipata liberazione.

Art. 10. — Cessazione dell'assicurazione.

Art. 12. — Deroga alla competenza territoriale.

L'ASSICURATO

IL CONTRAENTE

Pianini Mauro

Pianini Mauro



Le Assicurazioni d'Italia

GRUPPO INA



s.p.a. cap. 10 miliardi interamente versato C.C.I.A.A. Roma
17867 iscritta al n. 651/23 del registro delle Soc. presso
la Canc. Comm. Trib. Roma/Direzione Generale Roma

GENZIA GENERALE DI MASSA-CARRARA
Via Roma, 13 (Pal. Galleria) Tel. 75521-22
54033 CARRARA

Polizza cauzionale

(Testo approvato dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)

AGENZIA GENERALE di CARRARA /Zona 1 POLIZZA 23/42/132.123
Rilasciata a richiesta PIANINI MAURO
(obbligat^o alla cauzione in seguito denominat^a Contraente); domiciliat^o a CARRARA-Nazzano Via Pontinia 5
Via Pontinia n. 5 in relazione alla garanzia più avanti specificata.
Sostituisce polizz^a scad. il scad.
Rinnova scad. il scad.

Durata dal 19/4/1979 al 19/10/1980

Delegataria Quota Assicurata 100 % (per la coassicurazione vedasi allegato)

CONTEGGIO DEL PREMIO NETTO

Garanzia cauzione al 100 %

IMPORTI DA VERSARE ALLE SCADENZE

(per la coassicurazione vedasi allegato)

Rate	Premio netto	Accessori	Azzidionale suppl.	Premio imponibile	Imposta (5%)	Totale
Premio iniziale (a) <u>19/4/79</u> AL <u>19/10/80</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>40.060=</u>	<u>2.000=</u>	<u>42.060=</u> (*)
<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>
Eventuali supplementi annuali trimestrali (art. 1 - 2 - 3 - 4)	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>

Le Assicurazioni d'Italia

La Società LE ASSICURAZIONI D'ITALIA (in seguito denominata Società), in base alla proposta in data 19/4/79
presentata da PIANINI MAURO (Contraente) ed alle dichiarazioni scritte in data 19/4/79
della Ditta PIANINI MAURO (in seguito denominata Assicurato)
domiciliata in CARRARA - Nazzano - Via Pontinia n. 5
assicura alla Ditta medesima, alle condizioni generali e particolari che seguono, nei limiti della cauzione dovuta e fino a concorrenza
di L. 1.401.860= (Lire UN MILIONE QUATTROCENTOQUINDICIMILANOVCENTOSESSANTA=====), il risarcimento dei
danni diretti che le derivassero dal mancato adempimento degli obblighi e oneri assunti dal Contraente verso l'Assicurato
con IL COMUNE DI CARRARA - Piazza 2 Giugno - 54033 CARRARA -

La durata dell'assicurazione è stabilita in anni 1, mesi 6, giorni == (e cioè dal 19/4/1979 al 19/10/1980
e per tale durata il Contraente si impegna a pagare in via anticipata alla Società, presso la Direzione della medesima o presso
l'Agenzia sopraindicata, le rate di premio dell'importo sopra specificato.

L'importo di cui a (*) è stato versato a mani del sottoscritto oggi 23 APR 1979 alle ore 9

INCARICATO

Art. 1. - Delimitazione del rischio. — La presente assicurazione si riferisce esclusivamente alle inadempienze verificatesi dopo la stipulazione ed il perfezionamento della polizza ed entro i limiti di durata della polizza stessa, che siano giunte a conoscenza dell'Assicurato non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'ultimo periodo di assicurazione per il quale sia stato regolarmente corrisposto il premio; nei casi previsti dall'art. 10 i tre mesi decorrono dalla data di cessazione dell'assicurazione.

Non sono comprese nell'assicurazione, salvo espressa deroga nelle condizioni particolari, le penalità convenzionali.

Qualunque sia il numero delle inadempienze commesse dal Contraente nel periodo di durata della presente polizza, la Società non potrà essere tenuta a pagare, a titolo di indennizzo per il complesso delle inadempienze stesse, una somma maggiore di quella assicurata.

Art. 2. - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio. — La presente polizza non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è regolarmente firmata da tutte le parti e se la prima rata di premio, con accessori e tasse che ad ogni effetto formano parte integrante del premio, non sia stata versata alla Società; in caso diverso l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui dette condizioni sono state adempiute, ferma restando la scadenza indicata in premessa.

Per il pagamento delle rate successive alla prima è concesso il termine di 15 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio e delle spese, ferme restando le scadenze previste in premessa.

Fermi gli effetti del mancato pagamento della rata scaduta, la Società, trascorso il termine di cui sopra, ne darà avviso, con lettera raccomandata, all'Assicurato, il quale potrà provvedere direttamente al pagamento con le conseguenze previste nel comma precedente. Trascorsi 15 giorni da tale avviso senza che la rata di premio sia stata pagata, la Società ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, mediante lettera raccomandata indirizzata al Contraente e dandone avviso all'Assicurato, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Nessun rimborso dei premi scaduti è dovuto per l'anticipata estinzione delle obbligazioni a cui la presente assicurazione si riferisce.

Art. 3. - Perdite risarcibili. — L'importo di cui la Società garantisce il risarcimento all'Assicurato nei limiti di polizza è costituito dalle somme che risulteranno dovute dal Contraente all'Assicurato per i fatti di cui all'art. 1, al netto dell'importo delle altre garanzie eventualmente fornite all'Assicurato dal Contraente o da terzi salvo il disposto dell'art. 5, e sotto deduzione:

a) dell'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso l'Assicurato;
b) dell'ammontare di eventuali recuperi effettuati dall'Assicurato prima della riscossione del risarcimento.

Qualora l'indennizzo dovuto dalla Società non copra interamente il danno oppure col credito per il quale è dovuto l'indennizzo coesistano altri crediti dell'Assicurato verso il Contraente, i quali abbiano la loro origine nel rapporto contrattuale di cui in premessa (esclusi peraltro i crediti per «star del credere» ed in genere per garanzie date dal Contraente sulla solvibilità di terzi), la deduzione da operarsi a sensi del precedente comma sarà effettuata in maniera che gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma stesso siano ripartiti tra l'Assicurato e la Società in ragione delle somme per cui ciascuno di essi sia esposto per i titoli suddetti.

Sono esclusi dal risarcimento i lucri mancati, gli interessi ed ogni danno indiretto.

Art. 4. - Obblighi in caso di sinistro. — L'Assicurato darà avviso alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni fatto che possa riguardare la garanzia prevista dalla presente polizza, entro tre giorni dalla conoscenza del fatto stesso, facendo seguire al più presto un rapporto contenente ogni altra notizia ed ogni elemento di prova.

L'Assicurato farà quanto è possibile per ridurre i danni e sarà tenuto a seguire le istruzioni della Società per le iniziative da assumere, anche in sede penale; in particolare dovrà, a richiesta della Società, costituirsi parte civile nei vari gradi di giudizio.

L'Assicurato non potrà addivenire a transazioni con il Contraente o chi per esso senza consenso scritto della Società; altrimenti perderà il diritto al risarcimento e sarà tenuto a rimborsare alla Società quanto avesse incassato a tale titolo.

Art. 5. - Assicurazione presso diversi assicuratori. — Ove coesistano più assicurazioni per gli stessi rischi, la Società sarà obbligata soltanto per un quota corrispondente al rapporto fra la somma da essa assicurata e la totalità delle somme di tutte le assicurazioni coesistenti.

Art. 6. - Liquidazione e pagamento del risarcimento. — La valutazione delle perdite verrà fatta d'accordo fra l'Assicurato e la Società; detta valutazione verrà comunicata nel termine di 5 giorni al Contraente dalla Società mediante lettera raccomandata e la Società, entro 30 giorni da tale comunicazione, verserà all'Assicurato l'importo del risarcimento.

Art. 7. - Diritto di surrogazione. — Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente polizza, la Società resta surrogata all'Assicurato in ogni diritto ed azione nei confronti del Contraente o di altri eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati, per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte per capitali ed interessi e di tutte le spese sostenute.

Ove la Società lo richieda, l'Assicurato è tenuto a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.

Art. 8. - Rivalsa - Anticipata liberazione della Società. — Il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, le somme da essa pagate per capitali e spese in dipendenza della presente polizza e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la Società.

Sono inoltre a carico del Contraente tutte le spese che la Società incontrerà per il recupero delle somme comunque versate in dipendenza della presente polizza.

La Società, anche prima di aver pagato il risarcimento, potrà agire contro il Contraente, perché questi le procuri la liberazione ovvero le preli le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di rivalsa, quando la Società stessa abbia ricevuto l'avviso di cui al primo comma dell'art. 4, oppure il Contraente abbia subito protesti cambiari, pignoramenti o sequestri, o quando il contratto fra l'Assicurato ed il Contraente sia stato risolto per il fatto di quest'ultimo.

Art. 9. - Ricuperi. — Il valore dei recuperi realizzati dopo il pagamento del risarcimento sarà ripartito tra l'Assicurato e la Società: per questa soltanto fino al rimborso della somma da essa pagata, con i criteri stabiliti al secondo comma dell'art. 3.

Art. 10. - Cessazione dell'assicurazione. — L'assicurazione cessa al momento nel quale è scoperta una delle inadempienze previste dall'art. 1 o nel quale è risolto, per qualsiasi motivo, il rapporto fra l'Assicurato ed il Contraente, indicato in premessa.

La Società conserva il diritto ai premi ed agli accessori scaduti.

Art. 11. - Imposte e tasse. — Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Sono a carico solidalmente dell'Assicurato e del Contraente le spese, le tasse e gli oneri fiscali per il pagamento degli indennizzi.

Art. 12. - Foro competente. — Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione della Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Tale fidejussione, Le Assicurazioni D'Italia, presta e costituisce con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Sig. FIANINI MAURO fino alla scadenza dell'ultima rata prevista.

Fermo il resto. =



La presente polizza in quattro esemplari ad un solo effetto, in

LE ASSICURAZIONI D'ITALIA

IL CONTRAENTE

il 19/4/1970

L'ASSICURATO

IL SINDACO

IL CONTRAENTE

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali di assicurazione:

Artt. 1 e 2. — Validità e limitazione della garanzia.

Art. 4. — Decadenza del diritto di risarcimento in caso di transazione senza il consenso della Società.

Art. 8. — Rinuncia ad apporre eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento; facoltà della Società di richiedere l'anticipata liberazione.

Art. 10. — Cessazione dell'assicurazione.

Art. 12. — Deroga alla competenza territoriale.

L'ASSICURATO

IL CONTRAENTE

GIORGIO GIANAROLI

N O T A I O

~~MONTEGNOSO (MS) - Via Roma, 99 - Tel. 348.000~~

~~AVENZA - Viale XX Settembre, 268 int. 8 - Tel. 54.333~~

Sono stato incaricato dal Signor PIANINI MAURO di predisporre i documenti per un futuro atto di divisione relativo all'immobile catastalmente intestato al padre Pianini Bruno e posto in Comune di Carrara località Nazzano Via Pontina.

1979

GIORGIO GIANAROLI

~~N O T A I O~~

~~MONTEGNOSO (MS) - Via Roma, 99 - Tel. 348.000~~

~~AVENZA - Viale XX Settembre, 268 int. 8 - Tel. 54.333~~



COMUNE DI CARRARA

UFFICIO ANAGRAFE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI DELLO

ART. 4 LEGGE 4-1-1968 n° 15

Il sottoscritto Piaini Mauro nato a Carrara
il 28.9.1935 abitante in via Labriola n° 5
località Areuse dichiara sotto la sua personale responsabilità
quanto segue :

che il giorno 26.6.1976 decedette in Areuse il proprio
padre Piaini Bruno senza disporre delle sue sostanze
in testamento che gli unici eredi del predetto sono:
Quarfini Giulio nato a Carrara il 19.10.1909 moglie
Piaini Liligo nata a Carrara il 6.3.1930 figlio
Piaini Mauro nato a Carrara il 28.9.1935 figlio
che non vi sono altri eredi legittimi, legittimati o testamentari
oltre a quelli indicati nello presente dichiarazione

Carrara, li 28 MAG. 1979

In carta libera per uso successione

IN FEDE

Piaini Mauro

COMUNE DI CARRARA

Attesto che la dichiarazione di cui sopra è stata resa e sotto-
scritta alla mia presenza dal Sig. Piaini Mauro
documento di riconoscimento carta d'identità n° 28868787
del 26.1.1977 previa ammonizione sulla responsabilità penale cui
potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace

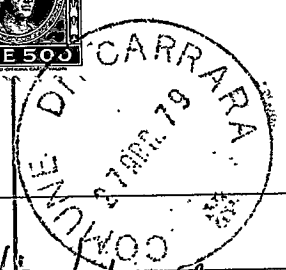
Carrara, li 28 MAG. 1979



FUNZIONARIO INCARICATO
Applicato di Ruolo
Domenico D'Attilia

COMUN. DI CARRARA
27 APR 1979
PRIST. N. 11758

30 APR. 1979 *Causis Interzone*



M. V.

Al Sindaco del Comune di Carrara

PNN MRA 35 P28 8832Q

Al sottoscritto Pierini Massimo

eredi leg. 4. mi del padre: Pierini Bruno

Atto intestatorio del progetto di ripulimento arch. Varioni

di via Pontina, Mozzano

2 off.

CHIEDONO

\$ 30/4/79

alla P.V. il censito d'intestazione al

progetto mobiletto, a loro favore

Al sottoscritto alligato alla nota d'origine

notarile

9m padre

Moyle 27/4/79

Pierini Massimo

Pierini Filippo

4 MAG. 1979

COMUNE DI CARRARA	
UFFICIO URBANISTICA	
Protocollo N.	819
Data	30 APR. 1979

Attendere con pazienza notarile

non si può rifiutare

Vanna 8/5/79

Vide Diderius

Si chiede inoltre che venga intestato anche

al fratello Pierini Filippo nato a Carrara

il 6/3/1930 residente in via Salaria, 5

Mozzano 600m padre n. PNN FPP 30C05 B832K

Allegato alla nota nota di intestazione di

mobiletto con gli eredi di Pierini Bruno

Atto: Atto

*Atto 28/5/79
Stebene
Vanni
28/5/79*